



COMUNE DI VODO DI CADORE

Provincia di Belluno

Reg. Ord. nr. 30/2026

Vodo di Cadore, 30/07/2026

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE A SENSO UNICO A FASCE ORARIE TRATTO STRADALE “BIVIO LA DERTA - LOCALITÀ LA FORCELLA”.

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

- VISTA** la delibera di Giunta del Comune di Vodo di Cadore nr. 39/2022 del 01/07/2022 con cui si dispone la regolamentazione della circolazione lungo il tratto stradale comunale “Bivio la Derta - località la Forcella”;
- CONSTATATO** come il notevole afflusso, previsto per la stagione estiva, ed in particolare nel mese di agosto, di veicoli che percorrono nei due sensi la strada comunale verso la località “la Forcella” crei notevole disagio e pericolo alla normale circolazione, non consentendo nei tratti più stretti l’agevole scambio di veicoli percorrenti la strada in parola;
- RITENUTO** opportuno provvedere per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica ovviare a tale inconveniente istituendo un senso unico alternato a fasce orarie;
- SENTITO** in merito l’Amministrazione Comunale;
- VISTO** l’art.7 comma 1° lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni, Codice della Strada, che da facoltà ai Comuni di adottare con ordinanza del Sindaco i provvedimenti di cui all’art.6 comma 4° dello stesso decreto legislativo;
- VISTO** l’art.6 commi 4° lettera b) e 5° del citato decreto legislativo, secondo cui il Sindaco può, con propria ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni anche permanenti, su strade e parti di strade comunali e vicinali ad uso pubblico, per determinate categorie di veicoli in relazione alle esigenze della circolazione od alle caratteristiche strutturali delle strade;
- VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sugli Enti Locali), e in particolare l’art. 107, commi 2 e 5, secondo il quale spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, e che a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, disposizioni che attribuiscono agli organi politici l’adozione di provvedimenti amministrativi devono intendersi nel senso che la relativa competenza spetti ai dirigenti;
- RITENUTO** pertanto, che lo scrivente organo gestionale è competente ad emettere i provvedimenti che il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) attribuisce al Sindaco;
- VISTO** il Regolamento di attuazione del Codice della Strada;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n.267/00;

ORDINA

l'istituzione di un senso unico alternato a fasce orarie dal giorno 08/08/2026 al giorno 23/08/2026 compresi, come di seguito elencato:

Direzione a salire: "Bivio la Derta – Località la Forcella"

- Dalle ore 09.30 alle ore 10.30
- Dalle ore 11.45 alle ore 14.00

Direzione a scendere: "Località la Forcella – Bivio la Derta"

- Dalle ore 10.45 alle ore 11.30
- Dalle ore 14.15 alle ore 16.00

Dalle ore 16.15 fino alle ore 09.15 del giorno successivo la circolazione avverrà in entrambi i sensi di marcia.

L'Area Tecnica Manutentiva del Comune di Vodo di Cadore, provvederà a posizionare tutta la prevista segnaletica stradale, atta a rendere note e ben visibili le prescrizioni di cui alla presente. Tale segnaletica dovrà essere del tipo conforme e prevista dal D.P.R. 495/1992 nonché dal DM 10/07/2022 e s.m.i., al fine di informare gli utenti della strada delle prescrizioni in parola;

AVVERTE

Che il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del Codice della Strada, è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza, applicando, a carico di eventuali inadempimenti, le sanzioni previste dalla normativa vigente;

MODALITÀ DI RICORSO

A norma della Legge n°241 del 7 agosto 1990 all'articolo 3 comma 4, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n°1034 del 6 dicembre 1971, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio informatico del Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

A norma del [DPR](#) n°1199 del 24 novembre 1971 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo Comunale per minimo 15 giorni e inviata per conoscenza a:

- | | |
|---|-------------------------------|
| - Stazione Carabinieri San Vito di Cadore | - stbl543290@carabinieri.it |
| - Nucleo Carabinieri Forestale di Pieve di Cadore | - 043661.001@carabinieri.it |
| - Magnifica Regola Grande dei Monti di Vodo | - regolagrande@gmail.com |
| - Gestore Malga Ciauta | - c/o Magnifica Regola Grande |

Il Responsabile
AREA TECNICA
Trevisan Andrea

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge